



**COMUNE DI CARPEGNA**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**ORDINANZA DEL DIRETTORE**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

**ORDINANZA N. 17**  
**Del 07/07/2026**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL PROSCIUTTO DI CARPEGNA DOP 2026" IN PROGRAMMA A CARPEGNA NELLE GIORNATE DEL 16-17-18-19 LUGLIO 2026.-**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**CORBELLOTTI SARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Conti, 1  
61021 Carpegna

☎ 0722 727065

☎ 0722 727007

www.carpegna.it

POLIZIA LOCALE

Tel. 0722727065

[poliziamunicipale@comune.carpegna.pu.it](mailto:poliziamunicipale@comune.carpegna.pu.it)

[comune.carpegna@emarche.it](mailto:comune.carpegna@emarche.it)



**Oggetto:** Regolamentazione della viabilità stradale per lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa del Prosciutto di Carpegna DOP 2026” in programma a Carpegna nelle giornate del 16-17-18-19 luglio 2026.-

## IL RESPONSABILE

**Vista** la richiesta prot. n. 3215 del 18.06.2026 presentata dal Sig. Alessandro BORGIA, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Carpegna con sede in Piazza Conti n. 12, tesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle strade e vie dove avrà luogo lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa del Prosciutto di Carpegna DOP 2026” in programma a Carpegna nelle giornate del 16-17-18-19 luglio 2026;

**Considerato** che in occasione di tale evento è previsto un notevole afflusso di partecipanti e di pubblico;

**Richiamata** la Circolare n. 555/OP/1991/2017/1 del 07 giugno 2017 emanata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza inerente i piani “Safety and Security” in occasioni di manifestazioni pubbliche;

**Vista** la Circolare n. 11001/1/110/(10) emanata in data 18 luglio 2018 dal Ministero dell’Interno con la quale vengono aggiornati e definiti con la nuova direttiva i “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

**Valutato** che in base alle normative vigenti in materia di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche sottoposte a regime autorizzativo, l’iniziativa spetta all’organizzatore dell’evento che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dello stesso, l’istanza corredata della documentazione necessaria, recante anche le misure di Safety e Security che verranno inviate alle Autorità Competenti in materia;

**Considerato** che non sussistono motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione, in oggetto specificata, a condizione che vengono scrupolosamente rispettate, da parte dell’organizzatore, le prescrizioni contenute nella relazione di “Safety e Security” prodotta e, agli atti di questo Ufficio, inerenti le misure di sicurezza che si intendono adottare ai fine della salvaguardia della pubblica incolumità, con particolare riferimento al posizionamento dei dissuasori di transito nelle postazioni stabilite;

**Ravvisata** la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di attuare un’adeguata regolamentazione stradale al fine di consentire la realizzazione del montaggio delle opere per organizzare e svolgere il suddetto evento;

**Visto** il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

**Visto** il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -Nuovo Codice della Strada- ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada-;

**Visto** l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto ritenuta la propria competenza;

**Visto** il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile Area Amministrativa di Carpegna n. 09 del 09.09.2024;

**Con** i poteri conferitigli dagli Artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto** quanto sopra visto e considerato:

## ORDINA

- dalle ore 14.00 di mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 24.00 di martedì 21 luglio 2026, **DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA** (esclusi mezzi di soccorso, veicoli impegnati nella manifestazione ed autorizzati) nella seguente strada:  
  
➤ **Via R. Sanzio;**
- dalle ore 08.00 di giovedì 16 luglio 2026 alle ore 08.00 di venerdì 17 luglio 2026, **DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA** (esclusi mezzi di soccorso, veicoli impegnati nella manifestazione ed autorizzati) nel seguente tratto di strada:

- **in Piazza Conti** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Guerrieri e Via Roma (altezza fontana del Palazzo dei Principi di Carpegna);
3. dalle ore 08.00 di venerdì 17 luglio 2026 alle ore 09.00 di lunedì 20 luglio 2026, **DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA** (esclusi mezzi di soccorso, veicoli impegnati nella manifestazione ed autorizzati) nel seguente tratto di strada:
- **in Piazza Conti;**
  - **in Via Guerrieri** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Amaducci – Piazza Conti – Guerrieri altezza civico n. 3;
  - **in Via Roma** nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con Via G.O. Falconieri e Piazza Conti (altezza fontana del Palazzo dei Principi di Carpegna);
  - **Via Salvadori** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Piazza Conti – San Nicolò – R. Sanzio – Salvadori altezza civico n. 30;
  - **in Via Amaducci** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Piazza Conti - Guerrieri – R. Sanzio – D. Selvi;
  - **in Via San Nicolò** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie R. Sanzio – Salvadori – San Nicolò altezza civico n. 3;

ed inoltre:

- **l'istituzione temporanea in Via D. Selvi del SENSO UNICO di marcia con direzione mare-monte, per tutte le categorie di veicoli** (Segnali di Variazione Corsie: "Senso Unico Parallelo" Fig. II 348 art. 135 DPR n. 495/92 – Segnali di Divieto: "Senso Vietato" Fig. II 47 art. 116 DPR n. 495/92);
- **in Via Salvadori** nel parcheggio pubblico antistante la Chiesa di San Nicolò **l'ISTITUZIONE DI PARCHEGGIO per veicoli appartenenti a persone con limitate capacità motorie muniti di apposito contrassegno;**
- dalle ore 08.30 alle ore 15.30 di domenica 19 luglio 2026, in **Piazza Conti** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Guerrieri e Via Roma (altezza fontana del Palazzo dei Principi di Carpegna), **l'ISTITUZIONE DI PARCHEGGIO RISERVATO per i veicoli appartenenti ai partecipanti all'evento denominato Motoprosciuttata 2026;**

da rendersi noto attraverso opportuna segnaletica stradale;

**Al richiedente indicato in premessa, è demandato il compito di provvedere a propria cura e spese alla collocazione della segnaletica stradale necessaria, di curare la segnaletica di preavviso chiusura strade e dei percorsi alternativi per agevolare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale nonché predisporre opportuno servizio di vigilanza con personale adeguato nei punti critici; terminata la manifestazione, dovrà provvedere alla immediata rimozione dei rifiuti, alla pulizia delle aree pubbliche e private interessate dalla manifestazione ed al ripristino della preesistente disciplina della circolazione e segnaletica stradale.**

**In caso di allestimento e montaggio di strutture e/o attrezzature l'organizzatore dovrà presentare all'Ufficio Tecnico Comunale e al Suap tutta la documentazione necessaria, così come prevista, dalla normativa vigente.**

**Il capolinea per gli AUTOBUS LINEA 45 di Salvadori Autolinee e per gli AUTOBUS LINEA 165 di Start Romagna, nei giorni 16-17-18-19 luglio 2026, è previsto in Via Cà Ferro.**

**Per l'occupazione suolo pubblico il Sig. Alessandro BORGIA dovrà corrispondere un importo pari a € 96,00 (novantaseieuro/00), così calcolato giorni (4) x metri quadri occupati (200 mq) x tariffa giornaliera (€ 0,12).**

**Il suddetto pagamento, indicando nella causale occupazione suolo pubblico "Festa del Prosciutto di Carpegna DOP 2026- spettacolo viaggiante Lanza", può avvenire secondo le seguenti modalità:**

--tramite il conto corrente di tesoreria presso tutte le filiali della RIVIERABANCA Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa - Agenzia di Carpegna (PU) - CC n. 19619 - IBAN: IT 87 D 089956825000000019619 BIC/SWIFT: ICRAITRRRNo;  
 --online attraverso il canale PagoPA collegandosi al sito [www.carpegna.it](http://www.carpegna.it) e accedendo al servizio concessioni spazi ed aree pubbliche.

E' fatto obbligo al richiedente indicato in premessa, quale organizzatore e responsabile dell'evento oggetto della presente Ordinanza, di adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, e di provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento di Esecuzione.

E' fatto obbligo inoltre, al medesimo richiedente, di coprire la segnaletica stradale permanente, e già esistente, che contrasta con le disposizioni stabilite dalla presente Ordinanza, e di ripristinare, allo scadere dell'Ordinanza medesima, lo stato della segnaletica stradale permanente preesistente sul posto.

I segnali stradali dovranno essere regolamentari, e sistemati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

I segnali di divieto di sosta integrati con il pannello "rimozione coatta" e da un pannello aggiuntivo indicante il giorno e l'orario in cui entrerà in vigore lo stesso, dovranno essere collocati almeno 48 ore prima e dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza. Copia della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove saranno collocati i segnali ed esibita ad ogni richiesta delle Forze di Polizia.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

Ai sensi dell'art. 37/3 C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92 è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Amministrazione Comunale.

Carpegna lì, 07.07.2026

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Sara CORBELLOTTI**

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*